



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 175
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 150/A, 151/A e 152/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172pf14-15 adottato nei confronti della Sig.ra Edimara DA SILVA, calciatrice della società A.S.D. ALTA VALCONCA, del Sig. Davide SANTI, dirigente della società A.S.D. ALTA VALCONCA e della società A.S.D. ALTA VALCONCA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Edimara DA SILVA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva partecipato in posizione irregolare, in quanto non tesserata, alla gara Riccione/Alta Valconca del 28.9.2014;

Sig. Davide SANTI per aver sottoscritto la lista gara della società attestando il regolare tesseramento della calciatrice DA SILVA effettivamente non tesserata, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61 delle N.O.I.F.;

società A.S.D. ALTA VALCONCA per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Edimara DA SILVA, dal Sig. Davide SANTI e dal Sig. Claudio Contadini nell'interesse della società A.S.D. ALTA VALCONCA in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti della Sig.ra Edimara DA SILVA, di 45 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Davide SANTI e di 1 punto di penalizzazione in classifica ed € 150,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ALTA VALCONCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 171pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Luca MORAMARCO, calciatore della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL, del Sig. Mauro BERTOZZI, dirigente della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL e della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Luca MORAMARCO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva partecipato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, alle gare Cus Parma/Collecchio del 20.9.2014 e Cus Parma/Olimpia Futsal del 27.9.2014;

Sig. Mauro BERTOZZI per aver sottoscritto le liste gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore MORAMARCO, effettivamente non tesserato, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61 delle N.O.I.F.;

società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca MORAMARCO, dal Sig. Mauro BERTOZZI e dal Sig. Luca Serventi nell'interesse della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Luca MORAMARCO, di 21 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Mauro BERTOZZI e di € 500,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CUS PARMA FUTSAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1170pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Lidio GRAZZI, allenatore della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO e della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Lidio GRAZZI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 *bis* comma 1) e dell'art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, posto in essere comportamento discriminatorio nei confronti di un giovane calciatore ingiuriandolo indirettamente con espressioni di discriminazione razziale;

A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO per responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lidio GRAZZI e dal Sig. Danilo VANNUCCINI nell'interesse della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni della squalifica di 1 mese e 10 giorni nei confronti del Sig. Lidio GRAZZI e dell'ammenda di € 200,00 nei confronti della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio